



Provincia di Biella

VADEMECUM DEL PESCATORE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

Per ottenere per la licenza di pesca dilettantistica

Licenza di pesca di tipo B, licenza per la pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m. 1,50

Versamenti :

€ 12,00 c/c postale 93322337 intestato a Regione Piemonte, Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tassa Pesca - Causale: Tassa licenza pesca tipo B + nome e cognome data e luogo di nascita (oppure *codice fiscale*) del titolare della licenza (*pescatore*);

€ 23,00 n. c/c postale n. 1023349598 intestato a Regione Piemonte, Tesoreria Regione Piemonte Sopratassa pesca Provincia di Biella - Causale : licenza Pesca tipo B + nome e cognome data e luogo di nascita (oppure *codice fiscale*) del titolare della licenza (*pescatore*);

ATTENZIONE: Sono esonerati dai versamenti di licenza di cui sopra solo i cittadini italiani minori di anni 14 ed i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 5/2/1992 n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Costoro, qualora intendessero praticare la pesca dilettantistica nelle altre regioni, dovranno attenersi alle disposizioni in esse vigenti, ovvero effettuare il previsto pagamento della tassa regionale per la licenza di pesca dilettantistica.

La licenza di pesca è rappresentata dalla **ricevuta di pagamento** (postale o bancaria) che ha sempre la validità di un anno (365 giorni) a partire dalla data di effettuazione del versamento. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni italiane ha validità sul territorio regionale del Piemonte.

I **cittadini stranieri** residenti all'estero possono ottenere la licenza di pesca dilettantistica (**Licenza di pesca di tipo D**) effettuando il **pagamento di 14,00 euro** sul **C/C postale n. 93322337** da intestare alla **Regione Piemonte - Tassa Pesca - Piazza Castello 165 – 10122 Torino**, indicando nella causale: **Licenza di pesca di tipo D, nome cognome, data e luogo di nascita e residenza del titolare della licenza.**

La licenza di pesca (la ricevuta del bollettino di versamento) ed un documento di identità devono essere sempre esibiti, su richiesta, agli agenti di vigilanza. In caso di dimenticanza la licenza di pesca può essere esibita entro i dieci giorni successivi al controllo.

Nelle acque pubbliche in disponibilità privata e negli impianti e bacini privati per la pesca a pagamento, non è necessaria la licenza di pesca regionale.

La licenza di pesca dilettantistica consente di esercitare la pesca sull'intero territorio nazionale fatte salve le zone di protezione e ripopolamento dove vige il divieto assoluto di pesca, e le zone di pesca in acque gravate da particolari vincoli (usi civici, diritti esclusivi di pesca, acque date in concessione a terzi per l'esercizio della pesca, acque del demanio provinciale, etc.); in presenza di tali vincoli, segnalati con tabelle, la pesca è consentita ai titolari di licenza nel rispetto delle disposizioni particolari vigenti per ogni singola zona ed eventualmente previo pagamento di una quota aggiuntiva.

In provincia di Biella le acque gravate da vincoli particolari sono:

- Diritto esclusivo del Torrente Sessera in alta valle, dalla "Casa del pescatore" alla Piana del Ponte, in cui oltre alla licenza di pesca serve il consenso del concessionario.
- Diritto esclusivo del Torrente Sessera da Coggiola a Crevacuore, dato in concessione alla Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS) in cui occorre la quota associativa della Federazione .
- Uso civico del Lago di Viverone. Esercizio della pesca concesso dal Comune di Viverone ai soggetti autorizzati.
- Zona Turistica di pesca dell'Alta Valle Cervo dato in concessione al Comune di Campiglia in cui oltre alla licenza di pesca serve il consenso del concessionario .

E' prevista inoltre la possibilità del permesso temporaneo giornaliero (PTP) con la quota di €. 5,00 / giorno , la sua validità è intesa dalle ore 0,00 alle ore 24,00 del giorno indicato nella causale di versamento e il permesso si intende valido solo per le acque del territorio provinciale e per le modalità di pesca in esso espressamente indicate.

L'assolvimento del pagamento e l'acquisizione del permesso temporaneo giornaliero di pesca, che in forma abbreviata potrà essere citato con la sigla PTP, potrà essere acquisito con il versamento su bollettino di conto corrente postale n. 000013792130, intestato Provincia di Biella, oppure con Bonifico bancario, pagamenti via Internet, canali telematici, utilizzando codice IBAN: IT 53 T 06090 22308 000008000553, intestato alla Tesoreria Provinciale, indicando sempre nella causale codice fiscale e la dicitura PTP di pesca ed il giorno relativo al permesso.

Le zone di divieto assoluto di pesca sono state rinnovate e ne sono state istituite nuove con D.T . n. 138 del 10/02/2017 e sono le seguenti:

ZONE DI PROTEZIONE DELLA PROVINCIA DI BIELLA (regolarmente tabellate)

Comune	Corso d'acqua
Donato	Rio del Fornetto dalla confluenza con il T. Viona fino alle sorgenti
Graglia	Torrente Janca da 200 m a monte del ponte del Tracciolino di Oropa a 300 m a valle fino alla confluenza del Rio Baracon
Sordevolo	Torrente Elvo da 300 m a monte a 300 m a valle del Ponte dell'Elvo al Tracciolino di Oropa
Sagliano Micca e Tavigliano	Rio Morezza da Località Usciso fino a Cascina Sciura
Piedicavallo	Rio Urialet tutto il corso
Callabiana Camandona	Tratto del Torrente Strona nei Comuni di Callabiana e Camandona dal ponte della SP 105 alla confluenza con il Rio dei Nousarei ed in Comune di Camandona Rio delle Oche dal ponte sulla Strada Comunale in prossimità della Frazione Molino fino al raggiungimento della confluenza con il Torrente Strona
Coggiola	Rio Furà dalla confluenza con il T. Sessera fino alle sorgenti
Comune di Crevacuore	Rio Caneglio nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Sessera e il ponte sulla SP 200 - Via Garibaldi
Biella	Rio della Furia dalla confluenza con il Torrente Oropa, fino 300 metri a monte della presa idrica dell'acquedotto di frazione Valle di Pralungo, per un totale complessivo di metri 500
Biella-Pralungo	Torrente Oropa dal ponte sullo stesso in Frazione Valle di Pralungo per 300 metri a valle e 200 metri a monte
Campiglia Cervo	Torrente Cervo da Frazione delle Piane a Frazione Molino per un totale complessivo di metri 500
Crevacuore	Rio Bodro dalla confluenza con il torrente Sessera fino al ponte della S.P. 121.


La pesca nelle suddette zone di protezione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 37/2006, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Acque Salmonicole per la pesca;

In Provincia di Biella le acque salmonicole, **con l'eccezione della Diga di Mongrando**, sono rappresentate da tutte le acque che scorrono a monte della linea di confine che partendo da NE presso il Comune di Crevacuore, percorre la SP 200 fino a località Crocemosso, dove passa sulla SR 232, in direzione di Cossato, qui imbocca la SR 142, in direzione di Biella dove attraversa la città in direzione Occhieppo Inferiore, percorre la SR 338 oltre Mongrando, devia in località Chalet Bessa sulla SP 411 fino a Cerrione, dove gira sulla SP 400 in direzione Zimone. (vedi cartina seguente):

Acque Salmonicole di Biella



Acque Ciprinicole per la pesca: sono tutte le acque sotto il suddetto confine, compreso l'invaso artificiale creato dalla **diga sul Torrente Ingagna** in Comune di Mongrando, Netro e Graglia.

Acque Principali: corpi idrici che per portata e vastità, e condizioni ittogeniche permettono l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica. In Provincia di Biella l'unica acqua principale è il Lago di Viverone.

PRESCRIZIONI E DIVIETI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DILETTANTISTICA NELLA PROVINCIA DI BIELLA

DISPOSIZIONI GENERALI

E' vietato esercitare la pesca sprovvisti di Tassa di concessione regionale, sono esclusi i minori di 14 , i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 5/2/1992 n. 104 e chi esercita la pesca esclusivamente nei laghetti di pesca sportiva e nelle acque pubbliche in disponibilità privata. (Art. 19 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie della famiglia Salmonidae non può superare complessivamente la quota di 8 capi;

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 chilogrammi. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie alloctone (allegato C del D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R) o per cui è previsto un limite numerico giornaliero (allegato B del D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R) ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

Al raggiungimento di uno dei limiti giornalieri di quantitativo di pescato, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca. (Art. 15 del D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

E' vietata la pesca nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba. (Art. 14 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

La Provincia di Biella con D.G.P. n. 31 del 13/02/2012, ha consentito l'esercizio della pesca alla specie carpa (*Cyprinus carpio*) ed alle specie dell'allegato C del D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R, nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba esclusivamente a coloro che praticano la tecnica del Carp fishing nei bacini artificiali delle acque classificate ciprinicole (vedi più avanti).

È vietata la pesca con la corrente elettrica o con sostanze esplodenti, tossiche o atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 500,00 a € 3000,00 + notizia di reato)

È vietata la pesca con le mani e con l'ausilio di fonti luminose. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

È vietata la pesca a strappo. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

È vietata la pesca subacquea. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3000,00)

È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati (tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana - Art. 20 L.R. 37/2006). Inoltre non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio. (Art. 16 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

È vietato pescare durante il prosciugamento completo dei corsi d'acqua. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, smuovendo il fondo delle acque, oppure con sistemi di pesca non previsti dalla legge. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3000,00)

È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

E' vietato pescare e trattenere le seguenti classi e specie di fauna acquatica:

- a) lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*);
- b) storione comune (*Acipenser sturio*);
- c) storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- d) cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*).

Il pesce catturato che non sia consentito trattenere è immediatamente rilasciato senza arrecargli danno. Qualora non sia possibile slamare il pesce senza arrecargli danno è fatto obbligo di tagliare la lenza all'altezza dell'apparato boccale. Le operazioni di slamatura devono essere fatte a mano bagnata. (Art. 13 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con sangue e con interiora di animali. (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

E' vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze. (Art. 20 L.R. 37/2006 – sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Il posto di pesca o postazione di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante ha diritto che il pescatore sopraggiunto, salvo reciproco accordo, rispetti le seguenti distanze tra le postazioni di pesca:

- a) 10 metri se si esercita la pesca con la canna;
- b) 20 metri se si esercita la pesca con la bilancia;
- c) 30 metri nel caso in cui nelle contigue postazioni di pesca si eserciti in una la pesca con la canna e nell'altra la pesca con la bilancia. (Art. 11 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ACQUE CIPRINICOLE

Nelle acque ciprinicole la misura minima per la cattura della Trota fario è di **22 cm**. (Art. 15 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Nelle acque ciprinicole la misura minima per la cattura della Trota iridea è di **22 cm**. (Art. 15 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00):

- a) uso di più canne lenza, con o senza mulinello, ognuna con un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali. Ogni pescatore può usare un massimo di due canne entro uno spazio di tre metri;
- b) bilancia di lato non superiore a m. 1,5 montata su palo di manovra non superiore a metri cinque di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a millimetri quindici da misurarsi ad attrezzo bagnato.

L'uso della bilancia è:

1. consentito unicamente dalla sponda e greto a piede asciutto senza apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
2. vietato dal 1° aprile al 15 luglio;
3. vietato tutto l'anno nelle rogge, canali e fontanili.

Nelle acque ciprinicole il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca non più di un kg di larve di mosca carnaria e non più di kg 2 di altra pasturazione.

La Provincia di Biella con D.G.P. n. 31 del 13/02/2012, ha consentito l'esercizio della pesca per tutto l'anno della trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nelle acque classificate ciprinicole della Provincia di Biella, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ACQUE SALMONICOLE

E' vietato l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi, da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di **ottobre** ad un'ora prima della levata del sole dell'ultima domenica di **febbraio**. (Art. 13 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Nelle acque salmonicole della Provincia di Biella, la misura minima per la cattura della Trota fario è di **24 cm** (Art. 15 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00).

Nelle acque salmonicole della Provincia di Biella, la misura minima per la cattura della Trota iridea è di **22 cm** (Art. 15 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00).

Nelle acque salmonicole della Provincia di Biella è vietato esercitare la pesca nelle giornate di **martedì** e di **venerdì**, ad eccezione dei festivi (D.G.P. n. 31 del 13/02/2012- sanzione da € 50,00 a € 300,00) e nelle zone No Kill .

E' ammesso l'uso di una sola canna armata con una singola esca naturale o quattro mosche artificiali o una singola altra esca artificiale. (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

E' vietato il sistema di pesca con l'uso di insetti artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo. (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

E' vietata la pesca con larve di mosca carnaria o altre specie di ditteri, interiora di animali e pesce vivo o morto. (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

Nelle acque salmonicole della Provincia di Biella è vietato l'utilizzo di ami dotati di **ardiglione**, in alternativa è possibile utilizzare ami con ardiglione reso inerte mediante schiacciamento (D.G.P. n. 31 del 13/02/2012 - sanzione da € 50,00 a € 300,00).

Nelle acque salmonicole della Provincia di Biella è vietato l'utilizzo di ami di apertura inferiore a **7 mm con esca naturale** (D.G.P. n. 31 del 13/02/2012 - sanzione da € 50,00 a € 300,00).

E' vietato l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione. (Art. 10 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE NO-KILL

La Provincia di Biella ha istituito con D.G.P. n. 31 del 13/02/2012 le seguenti **Zone di pesca "No kill"** a rilascio obbligatorio del pesce (Art. 3 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00):

- 1) Torrente Elvo nei Comuni di Muzzano e Sordevolo , nel tratto delimitato a valle dal ponte sulla SP 500 e per circa 600 metri a monte;
- 2) Torrente Cervo - nel Comune di Campiglia Cervo - dal Rio Concabbia alla "lama della scuola";
- 3) Torrente Cervo - nei Comuni di Biella e Tollegno - nel tratto dal ponte di Chiavazza verso monte fino al ponticello di via Craveia a Tollegno;
- 4) Torrente Oropa dalla confluenza con il T. Cervo fino all'imbocco della roggia di S. Giuseppe, nei Comuni di Biella e Pralungo;
- 5) Torrente Sessera dalla passerella dell'acquedotto in località Frera fino a 800 metri a monte, in Comune di Trivero;
- 6) Torrente Oremo – nel Comune di Pollone –dal Guado in Regione Oca fino alla confluenza con il Rio Vandorba ;
- 7) Rio Vandorba - nel Comune di Pollone - dalle sorgenti fino alla confluenza con il torrente Oremo

Nelle Zone di Pesca "No Kill" con rilascio obbligatorio del pesce vigono le seguenti disposizioni:

1. Nelle Zone "No Kill" la pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca, ai sensi di legge.
2. In tutte le Zone "No Kill" è consentito esclusivamente l'uso delle seguenti esche artificiali : mosche . Rimanendo invariato il divieto di pesca al tocco, sono altresì vietate le esche rotanti o metalliche ed i pesciolini di gomma e similari

3. La pesca nelle Zone "No Kill" è consentita nel rispetto di tutte le regole stabilite dalla normativa vigente in materia di pesca e tutela degli ambienti acquatici, purché tutto il pesce catturato, ad eccezione delle specie elencate nell'Allegato C del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R, venga slamato senza danno ed immediatamente rilasciato nel corpo idrico di cattura in buono stato di salute e conservazione.
4. L'operazione di slamatura deve essere effettuata in acqua e le successive manipolazioni del pesce devono avvenire rigorosamente a mano bagnata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PESCA ALLA CARPA E LA TECNICA DEL CARPFISHING NEI BACINI ARTIFICIALI DELLE ACQUE CIPRINICOLE DELLA PROVINCIA DI BIELLA

La Provincia di Biella con D.G.P. n. 15 del 18/02/2013 ha modificato il seguente Regolamento della pesca alla carpa e della tecnica del Carpfishing nei bacini artificiali delle acque ciprinicole:

Il presente Regolamento si applica esclusivamente all'esercizio della pesca alla specie "carpa" nei bacini artificiali delle acque ciprinicole della Provincia di Biella ed ha lo scopo di incentivare la tecnica del Carpfishing e di tutelare la specie, in particolare gli esemplari "da trofeo".

Art. 1 – disposizioni generali

1. Viene introdotto il limite massimo della specie carpa, pari a cm. 60 di lunghezza oppure a kg. 6,0 di peso, oltre cui è obbligatorio il rilascio dell'esemplare sul posto di cattura. E' consentita la cattura e il prelievo della specie esclusivamente per i capi compresi tra cm. 35 e cm. 59, purché non superino i 6,0 kg. di peso.
2. Il periodo di divieto di pesca della specie carpa è compreso dal 1° giugno al 30 giugno. Dal 1° maggio al 31 maggio è consentita la pesca alla carpa rigorosamente solo No Kill.
3. La postazione di pesca del carpista deve avere una lunghezza minima di 25 metri.
4. E' vietato l'uso di ancorette, ad eccezione della pesca alle altre specie con uso di cucchiaini e esche artificiali (pesciolini finti e similari).
5. E' vietato l'uso di esche e pasture costituite da granaglie e legumi crudi (mais, fagioli, fave, ceci, ecc.).
6. E' vietato trattenere, anche temporaneamente, pesci della specie carpa superiore ai 60 cm. o kg. 6,0 di peso nelle sacche di mantenimento (carp-sac) o nelle nasse.
7. E' consentito detenere ed usare un massimo di kg. 2,0 di pastura per pescatore al giorno.
8. La postazione di pesca deve essere lasciata pulita ed in ordine, pena l'applicazione della normativa vigente in materia di abbandono di rifiuti.

Art. 2 – Disciplina del CARPFISHING

1. Esclusivamente chi esercita la pesca con la tecnica Carpfishing, potrà esercitare la pesca nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba, è consentita comunque la pesca anche in orario diurno. Si dovranno utilizzare contemporaneamente non più di 3 canne armate di un solo amo. Non sono ammessi ami multipli o ancorette ed è obbligatoria la tecnica di innescato tipo "hair rig" (amo non innescato).
2. E' obbligatorio usare esclusivamente montature che, in caso di rottura del terminale, permettano al pesce di liberarsi facilmente della piombatura.
3. Le canne utilizzate per l'indicazione della zona di pastura non potranno essere armate di amo o di ogni altro strumento che consenta la cattura del pesce.
4. E' fatto obbligo di detenzione ed uso, debitamente bagnato, di guadino con bocca non inferiore a 80 cm.
5. E' fatto obbligo dell'uso del materassino appoggio cattura, nonché dell'uso di adeguati disinfettanti per eventuali lacerazioni nell'apparato boccale.
5. E' consentito pasturare a mano o con l'aiuto della fionda, con tubo lancia boilies manovrato con una o due mani, con il cucchiaino da pastura manovrato con una o due mani, con il bait-rocket lanciato esclusivamente con la canna da pesca.
6. E' consentita la pasturazione con il barchino (barca telecomandata, alimentata a batteria) priva di passeggeri.

7. E' vietato per qualsiasi motivo, compreso l'esercizio della pesca, utilizzare la barca come mezzo di trasporto di persone

Il presente regolamento si applica esclusivamente all'esercizio della pesca alla specie "Carpa" nei bacini artificiali delle acque ciprinicole della Provincia di Biella ed ha lo scopo di incentivare la tecnica del *Carpfishing* e di tutelare la specie, in particolare gli esemplari "da trofeo". (Art. 28 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

PERIODI, MISURE MINIME, NUMERO E LIMITE DI PESO CONSENTITI PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA NELLA PROVINCIA DI BIELLA (Allegato B del Regolamento regionale – modificato)

famiglia	specie	nome comune	specie presente in Provincia di Biella	lunghezza minima (cm)	periodi di divieto di pesca		n. di prede massimo per ogni giornata di pesca	n. di prede massimo per anno
					inizio divieto	fine divieto		
<i>Anguillidae</i>	<i>Anguilla anguilla</i>	anguilla	SI	Pesca vietata in attesa della predisposizione di un piano di gestione regionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1100/2007				
<i>Blenniidae</i>	<i>Salaria fluviatilis</i>	cagnetta	NO	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Clupeidae</i>	<i>Alosa fallax lacustris</i>	agone	NO	20	15 maggio	15 giugno	nn	nn
<i>Clupeidae</i>	<i>Alosa fallax nilotica</i>	cheppia	NO	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cobitidae</i>	<i>Cobitis taenia</i>	cobite	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cottidae</i>	<i>Cottus gobio</i>	scazzone	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	alborella	SI	nn	15 maggio	15 giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Barbus plebejus</i>	barbo	SI	25	1 giugno	30 giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Barbus meridionalis</i>	barbo canino	SI	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Cyprinus carpio</i>	carpa*	SI	35*	1 giugno*	30 giugno	nn	nn
<ul style="list-style-type: none"> Nelle dighe artificiali delle acque ciprinicole della Provincia di Biella è vietato trattenere esemplari di misura superiore a 60 cm o di peso superiore a 6 kg ed esercitare la pesca dal 1° maggio al 30 giugno dal periodo 1 maggio –31 maggio è consentita la pesca esclusivamente con la tecnica <i>carp fishing</i> 								
<i>Cyprinidae</i>	<i>Leuciscus cephalus</i>	cavedano	SI	nn	1 giugno	30 giugno	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Gobio gobio</i>	gobione	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Chondrostoma genei</i>	lasca	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Rutilus pigus</i>	pigo	NO	20	1 aprile	30 aprile	3	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>	sanguinerola	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Chondrostoma soetta</i>	savetta	SI	nn	15 maggio	15 giugno	3	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	scardola	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Tinca tinca</i>	tinca	SI	25	1 giugno	30 giugno	3	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	triotto	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Cyprinidae</i>	<i>Leuciscus souffia</i>	vairone	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Esocidae</i>	<i>Esox lucius</i>	luccio	SI	60	01 febbraio	31 marzo	1	nn
<i>Gadidi</i>	<i>Lota lota</i>	bottatrice	SI	nn	nn	nn	nn	nn
<i>Gobiidae</i>	<i>Padogobius martensi</i>	ghiozzo padano	SI	nn	nn	nn	nn	nn

famiglia	specie	nome comune	specie presente in Provincia di Biella	lunghezza minima (cm)	periodi di divieto di pesca		n. di prede massimo per ogni giornata di pesca	n. di prede massimo per anno
					inizio divieto	fine divieto		
<i>Percidae</i>	<i>Perca fluviatilis</i>	persico reale	SI	18	25 aprile	31 maggio	10	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Salvelinus alpinus</i>	salmerino alpino	SI	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Salmo [trutta] trutta</i>	trota fario	SI	24 Nelle acque salmonicole 22 Nelle acque ciprinicole	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Salmo [trutta] marmoratus</i>	trota marmorata e suoi ibridi	SI	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	2	10
<i>Salmonidae</i>	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>	bondella	SI	30	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Coregonus lavaretus</i>	coregone o lavarello	SI	35	15 dicembre	15 gennaio	8	nn
<i>Salmonidae</i>	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	trota iridea	SI	22	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba dell'ultima domenica di febbraio	8	nn
<i>Thymallidae</i>	<i>Thymallus thymallus</i>	temolo	NO	35	dal tramonto della prima domenica di ottobre	all'alba della prima domenica di giugno	1	10

nn = nessuna limitazione

Il numero di catture giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie della famiglia Salmonidae non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; nel calcolo della quota vengono considerati gli esemplari di Trota iridea.

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 chilogrammi. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'allegato C o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

Al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato, come sopra previsto, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca. (Art. 15 D.P.G.R. 12/01/2012, n. 1/R - sanzione da € 50,00 a € 300,00)

SPECIE ALLOCTONE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO (Allegato C del Regolamento regionale)

Abramis brama **abramide**

Aspius aspius **aspio**

Barbus barbus **barbo europeo**

Carassius auratus **pesce rosso**

Carassius carassius **carassio**

Ctenopharyngodon idellus **carpa erbivora**

Misgurnus anguillicaudatus **cobite di stagno orientale o misgurno**

Gambusia holbrooki **gambusia**
Lepomis gibbosus **persico sole**
Micropterus salmoides **persico trota**
Ictalurus melas **pesce gatto**
Pseudorasbora parva **pseudorasbora**

Rhodeus sericeus **rodeo amaro**
Rutilus rutilus **rutilo o gardon**
Salvelinus fontinalis **salmerino di fonte**
Stizostedion lucioperca **sandra o lucioperca**
Silurus glanis **siluro**

N.B.

A SEGUITO DELLA PROSSIMA ENTRATA IN VIGORE DELLE “ LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA PESCA PROGRAMMATA SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA “ POTRANNO ESSERE APPORTATE MODIFICHE AL PRESENTE VADEMECUM .